



Indennità finanziaria per i militari in servizio

Il presente foglio informativo indica le aliquote per il soldo, i supplementi di soldo, l'indennità per perdita di guadagno (IPG) nonché la procedura relativa alla sospensione dei premi della cassa malati per i servizi prolungati.

Soldo

Il soldo si fonda solamente sul grado militare. Coloro che vengono promossi, a partire dalla data di validità della promozione, hanno diritto a un soldo più elevato.

Grado	Abbr.	Soldo	Grado	Abbr.	Soldo
Recluta	recl	6.--	Aiutante maggiore	aiut magg	16.50
Soldato	sdt	7.50	Aiutante capo	aiut capo	16.50
Appuntato	app	8.50	Tenente	ten	17.50
Appuntato capo	app capo	9.50	Primotenente	l ten	19.--
Caporale	cpl	10.--	Capitano	cap	23.50
Sergente	sgt	11.50	Maggiore	magg	26.--
Sergente capo	sgt capo	12.50	Tenente colonnello	ten col	29.--
Sergente maggiore	sgtm	13.--	Colonnello	col	33.50
Furiere	fur	14.--	Brigadiere	br	36.50
Sergente maggiore capo	sgtm capo	14.--	Divisionario	div	39.--
Aiutante sottufficiale	aiut suff	14.50	Comandante di corpo	cdt C	43.50
Aiutante di stato maggiore	aiut SM	16.--			

Supplemento di soldo

Nei cosiddetti servizi d'avanzamento (servizi necessari al conseguimento di un grado superiore o di una funzione particolare, che non vengono tuttavia computati come corsi di ripetizione), i militari fino al grado di ufficiale subalterno ricevono un supplemento di soldo. Tutte le persone che assolvono un avanzamento militare a quadro di milizia subalterno (da sottufficiale fino al grado di tenente) ricevono 23 franchi al giorno. Solo per l'istruzione di base quale sottufficiale superiore oppure ufficiale subalterno per diventare comandante d'unità o aiuto di comando a livello di corpo di truppa continua ad essere accordata un'indennità unitaria di 80 franchi al giorno. A partire dal grado di capitano non viene più versato alcun supplemento di soldo.



Indennità per perdita di guadagno

Hanno diritto a un'indennità per perdita di guadagno per ogni giorno di servizio con soldo nell'Esercito svizzero, nella protezione civile e nel Servizio della Croce Rossa, per ogni giorno computabile nel servizio civile come pure per ogni giornata di formazione nell'ambito dell'istruzione dei quadri G+S, le persone residenti in Svizzera o all'estero che prestano servizio. Di regola, se gli impiegati tenuti a prestare servizio beneficiano di un rapporto di lavoro fisso, ricevono lo stipendio completo oppure una parte di esso. L'indennità viene assegnata al datore di lavoro, tuttavia soltanto nella misura effettivamente versata dal datore di lavoro per il pagamento degli stipendi. Se una persona non svolge un'attività lucrativa, è indipendente oppure sta svolgendo una formazione, gli viene versata direttamente l'indennità per perdita di guadagno. È considerato persona che esercita un'attività chi ha esercitato nei 12 mesi precedenti l'entrata in servizio un'attività lucrativa per almeno 4 settimane (oppure 20 giornate lavorative o 160 ore di lavoro). Sono equiparati alle persone che esercitano un'attività lucrativa: i disoccupati, chi prova che, se non avesse dovuto entrare in servizio, avrebbe esercitato un'attività lucrativa per un periodo più lungo e chi ha concluso una formazione immediatamente prima dell'entrata in servizio, o che l'avrebbe conclusa durante il servizio.

L'ammontare dell'indennità si basa innanzitutto sul reddito medio conseguito prima del servizio nonché sul genere del servizio. In linea di principio, le persone che svolgono la scuola reclute (SR) ricevono 69 franchi al giorno indipendentemente dal fatto che siano reclute, soldati oppure appuntati o che prima della SR abbiano svolto o meno un'attività lucrativa. L'unica eccezione è costituita dalle reclute con figli. Queste ultime ricevono infatti le stesse aliquote di coloro che prestano servizio in un CR. Nei servizi d'avanzamento (come la scuola sottufficiali, la scuola ufficiali, il servizio pratico, ecc.) l'importo minimo ammonta a 124 franchi al giorno. Le persone con un'attività lucrativa ricevono l'80% del loro reddito medio conseguito prima del servizio, ma almeno 124 e al massimo 220 franchi al giorno. Per i quadri in ferma continuata sussistono tuttavia altre aliquote minime. A partire dal servizio d'avanzamento l'indennità ammonta all'80% del loro reddito mensile medio, ma almeno a 102 e al massimo a 220 franchi al giorno fino alla fine del servizio.

In tutti gli altri servizi, i militari ricevono l'80% del reddito medio conseguito prima del servizio, fino ad un importo massimo di 220 franchi al giorno, tuttavia con un importo minimo dell'indennità ammontante a 69 franchi. Se il militare ha figli, oltre a questa indennità di base, riceve anche l'assegno per i figli, che corrisponde a 22 franchi per ogni figlio. L'ammontare totale delle indennità non può tuttavia essere superiore a 275 franchi al giorno. In determinati casi, oltre a questa indennità totale, le persone che prestano servizio hanno diritto a un assegno per l'azienda (lavoratori indipendenti) e/o a un assegno di custodia (rimborso delle spese supplementari per la custodia dei figli dovute al servizio). Informazioni: www.esercito.ch
> Il mio servizio militare > Militari > Soldo ed indennità per perdita di guadagno (IPG).

Per questioni relative al versamento dello stipendio rimandiamo al "Promemoria sulla protezione del rapporto di lavoro in caso di servizio militare e di protezione civile oppure di servizio civile" del Segretariato di Stato dell'economia (ottenibile presso l'UFCL, 3003 Berna).

Tabella relativa alle indennità totali (senza assegno per l'azienda e assegno di custodia)

Indennità giornaliera	senza figli		con figli*
	min.	max.	max.
Militari durante la scuola reclute	69.-	69.-	275.-
Militari durante i CR	69.-	220.-	275.-
Militari durante il S d'avanzamento	124.-	220.-	275.-
Sdt in ferma continuata durante l'istruzione di base	69.-	69.-	275.-
Sdt in ferma continuata dopo l'istruzione di base	69.-	220.-	275.-
Quadri in ferma continuata durante l'istruzione di base	69.-	69.-	275.-
Quadri in ferma continuata durante il S d'avanzamento	102.-	220.-	275.-
Quadri in ferma continuata dopo il S d'avanzamento	102.-	220.-	275.-

* L'assegno per i figli ammonta a 22 franchi per ogni figlio.

Trovate ulteriori informazioni nel Promemoria 6.01 "Indennità per perdita di guadagno", che può essere richiesto alla cassa di compensazione AVS nonché agli uffici AI. Il documento è disponibile anche sul sito Internet www.ahv-iv.ch/it.

Il diritto al soldo e all'indennità per la perdita di guadagno sussiste anche in caso di congedo generale e per i giorni di viaggio in caso di congedo personale. Vengono tuttavia considerati come giorni di servizio solamente i congedi generali e i giorni di viaggio in caso di congedo personale e di congedo a libera scelta (si veda la tabella seguente).

	Congedo generale		Congedo personale		Congedo a libera scelta
	In servizio d'istruzione	Tra i servizi d'istruzione	Giorni di viaggio	Giorni di congedo	
Rapporto di servizio	in servizio	in servizio	in servizio	in servizio	in servizio
Soldo e IPG	si	si*	si	no	si
Supplemento di soldo	si	no	si	no	si
Computo dei giorni di servizio	si	no	si	no	si
Assicurazione militare	si	si	si	si	si

* Il versamento del soldo e dell'indennità per perdita di guadagno in caso di congedo entre servizi d'istruzione avviene retroattivamente nei seguenti servizi. In caso di interruzione tra due servizi di formazione, solo le persone che lavoravano prima del servizio e ora sono disoccupate ricevono l'EO. Per ulteriori informazioni sull'indennizzo EO e per sapere se ne avete diritto, consultate l'opuscolo "Interruzione tra due servizi d'istruzione".

Premi delle casse malati

Durante il servizio i militari beneficiano dell'assicurazione militare contro gli infortuni e le malattie. Se un servizio dura oltre **60 giorni**, l'obbligo d'assicurazione nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie viene a decadere. Ciò significa che, nel caso di annuncio tempestivo (8 settimane prima dell'entrata in servizio) della prevista durata del servizio all'assicuratore, questo rinuncia a riscuotere i premi per l'assicurazione di base dall'inizio del servizio. È tuttavia necessario annunciare alla cassa malati l'entrata in servizio e ogni modifica della durata del servizio. Dopo il servizio, i premi versati in difetto vengono pagati a posteriori, mentre quelli versati in eccesso vengono computati sui premi da versare successivamente o rimborsati.

Il presente foglio informativo sostituisce il documento del 01.05.2021.

COMANDO OPERAZIONI Personale (AFC 1)

Per maggiori informazioni: (relative al soldo/al supplemento di soldo)

BASE LOGISTICA DELL'ESERCITO
Contabilità della truppa
0800 85 3003

(relative all'indennità per perdita di guadagno)
UFFICIO FEDERALE DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI
058 462 90 11

(relative ai premi delle casse malati)
UFFICIO FEDERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA
058 462 21 11